



*Alla Presidente dell'Assemblea
Legislativa
Regione Emilia-Romagna
Simonetta Saliera*

Oggetto: trasmissione proposta recante "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale delle associazioni e delle federazioni fra associazioni di emiliano - romagnoli all'estero" ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 maggio 2015, n. 5.

Gentile Presidente,

con la presente, trasmetto in allegato, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 (*Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra emiliano - romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano - romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano - romagnoli nel mondo)*), la proposta recante "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale delle associazioni e delle federazioni fra associazioni di emiliano - romagnoli all'estero".

Distinti saluti

*Il Presidente della Consulta degli
emiliano-romagnoli nel mondo*
Gian Luigi Molinari

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Assemblea Legislativa

Servizio Segreteria Assemblea Legislativa

Oggetto n. 2705

Prot. n. _____

Comm. ass.re refer. Comm. PARITA'

Comm. ass.re consult. _____

IL RESPONSABILE

A. Volton

Relazione

Nell'ambito degli interventi preordinati al riconoscimento degli emiliano - romagnoli nel mondo e delle loro comunità ex articolo 2, comma 1, lett. g), dello Statuto, la legge regionale 27 maggio 2015, n. 5, prevede – tra l'altro - l'istituzione presso la Consulta degli emiliano - romagnoli nel mondo di un elenco regionale delle associazioni e delle federazioni fra associazioni di emiliano - romagnoli all'estero (articolo 14), con l'obiettivo di sostenere e valorizzare l'associazionismo degli emiliano - romagnoli all'estero quale fondamentale componente della società regionale.

In particolare, in attuazione del citato articolo 14, con il presente atto, l'Assemblea legislativa disciplina i requisiti e le procedure per la formazione, l'iscrizione e la tenuta dell'elenco regionale delle associazioni e delle federazioni di emiliano – romagnoli all'estero.

Il **punto 1**, recependo il dettato normativo di cui all'articolo 14, comi 1 e 2, della legge regionale n. 5 del 2015, definisce analiticamente i requisiti fondamentali che le associazioni e le federazioni - aventi sede nei ospitanti e comunque dotate di uno statuto a base democratica - devono possedere per essere iscritte all'elenco regionale e segnatamente: l'assenza di fini di lucro, l'operare con continuità a favore degli emiliano - romagnoli all'estero, l'avere un numero di associati non inferiore a 35, di cui almeno il 30 per cento di origine emiliano – romagnola.

Tale requisito numerico, funzionale a consentire l'iscrizione all'elenco delle sole associazioni e federazioni aventi una rilevante strutturazione soggettiva, è stato mutuato dalla circolare del Ministero degli Affari Esteri del 9 ottobre 2013, n. 2, recante "*Associazioni italiane all'estero*", che detta disposizioni per la mappatura delle associazioni di rappresentanza degli italiani all'estero.

Al fine di evitare l'esclusione di rilevanti esperienze associative, caratterizzate da una particolare localizzazione geografica o comunque dalla loro unicità in un determinato contesto territoriale, il punto 1.3 prevede che il citato limite numerico sia abbassato a 25

associati, fermo restando il requisito dell'origine emiliano-romagnola di almeno il 30 per cento degli iscritti a presidio della qualificazione dell'associazione.

Il **punto 2** disciplina dettagliatamente la domanda di iscrizione, che dovrà essere presentata dal Presidente o dal legale rappresentante dell'associazione o della federazione, utilizzando il modulo predisposto e allegando ad esso la documentazione identificativa dell'associazione o della federazione, nonché il programma biennale dell'attività, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 5 del 2015.

Tutte le dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445 del 2000 in materia di documentazione amministrativa e autocertificazioni, potranno essere suscettive dei controlli necessari al fine di verificarne la veridicità.

Il **punto 3** disciplina la procedura per la formazione dell'elenco regionale, mediante la pubblicizzazione di un avviso che individui i tempi per la presentazione della domanda di iscrizione da parte delle associazioni, nonché i requisiti e le modalità per l'iscrizione.

Il dirigente competente per materia, previa istruttoria procedimentale delle singole domande pervenute entro la data indicata nell'avviso pubblico, costituisce con proprio atto l'elenco regionale, che sarà sempre aperto a nuove iscrizioni e costantemente suscettibile di aggiornamento secondo quanto previsto, in dettaglio, al **punto 4**.

Il **punto 5** regola la fattispecie della cancellazione dall'elenco regionale, che potrà avvenire o su istanza dell'associazione o della federazione stessa, oppure con atto del dirigente competente qualora sia accertata, in sede di contraddittorio procedimentale, la predita dei requisiti oppure la sussistenza di gravi irregolarità.

Il **punto 6** prevede che l'elenco delle associazioni e federazioni iscritte sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione, una pubblicazione volta, non solo al rispetto del canone generale di trasparenza dell'azione amministrativa, ma anche alla valorizzazione e al riconoscimento diffuso dei soggetti associativi di emiliano – romagnoli all'estero.

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale delle associazioni e delle federazioni fra associazioni di emiliano - romagnoli all'estero di cui all'articolo 14, comma 2, di cui alla L.R. n. 5/2015.

1. Requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale

1.1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della L.R. n. 5/2015, è istituito, presso la Consulta degli emiliano – romagnoli nel mondo, l'elenco regionale delle associazioni e delle federazioni fra associazioni di emiliano – romagnoli all'estero. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco regionale le associazioni e le federazioni, composte da almeno tre associazioni di emiliano - romagnoli all'estero, aventi sede nei paesi ospitanti, che abbiano uno statuto a base democratica e presentino un programma biennale di attività.

1.2. Al fine dell'iscrizione nell'elenco, le associazioni e le federazioni devono possedere tutti i seguenti requisiti:

- a) essere senza fini di lucro;
- b) operare con continuità a favore degli emiliano – romagnoli all'estero;
- c) svolgere attività e funzioni di carattere sociale, culturale e formativo coerenti con i principi generali e le finalità di cui all'articolo 1 della L.R. n. 5/2015;
- d) salvo quanto previsto al punto 1.3, avere un numero di associati non inferiore a 35, di cui almeno il 30 per cento di origine emiliano - romagnola, di età minima di anni 18.

1.3. Fermo restando il possesso degli altri requisiti prescritti, in deroga a quanto previsto dalla lettera d) di cui al punto 1.2, possono essere iscritte le associazioni che abbiano un numero di associati non inferiore a 25 qualora:

- 1) l'associazione sia l'unica avente sede nel paese ospitante;
- 2) tra la sede dell'associazione richiedente e quella di altre associazioni costituite nel medesimo paese ospitante intercorra una rilevante distanza chilometrica.

2. Domanda di iscrizione

2.1. La domanda di iscrizione, redatta sul modulo allegato al presente atto, deve essere sottoscritta e presentata dal presidente o dal legale rappresentante dell'associazione o della federazione alla struttura regionale di cui all'articolo 18, comma 3, della L.R. n. 5/2015. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, firmati dal presidente o dal legale rappresentante in calce o a margine:

a) copia di documento d'identità, in corso di validità, del presidente o legale rappresentante;

b) lo statuto e l'atto costitutivo, ovvero altra documentazione equipollente, da cui si desumano la denominazione e la struttura organizzativa dell'associazione o della federazione richiedente, le attività e le funzioni esercitate nonché gli scopi perseguiti;

c) il programma biennale di attività di cui all'articolo 14, comma 2, della L.R. n. 5/2015.

2.2. Le dichiarazioni contenute nella domanda e la documentazione ad essa allegata, redatte o tradotte in italiano, sono rese ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e trattate in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla normativa regionale in materia di protezione dei dati personali.

2.3. La competente struttura regionale può procedere a verifiche e controlli specifici e a campione, in conformità alla normativa vigente.

3. Procedura per l'iscrizione all'elenco regionale

3.1. La tenuta dell'elenco è a cura della competente struttura regionale.

3.2. In sede di prima applicazione dell'articolo 14, comma 2, della L.R. n. 5/2015, l'elenco è compilato entro il termine di 120 giorni dall'approvazione del presente atto.

A tal fine, il dirigente competente adotta, con proprio atto, un avviso, da pubblicizzare sul sito istituzionale della Regione Emilia – Romagna nonché mediante altre forme di comunicazione idonee, in cui sono indicati il responsabile del procedimento, le modalità per la presentazione delle domande e ogni altra informazione funzionale a garantire lo svolgimento della procedura in conformità ai principi e in applicazione degli istituti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme sul procedimento amministrativo).

3.3. Le domande devono pervenire alla competente struttura regionale entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale della Regione.

3.4. Entro i successivi sessanta giorni, sulla base dell'istruttoria condotta dalla struttura competente, il dirigente procede, con proprio atto, all'iscrizione all'elenco delle associazioni e delle federazioni in possesso dei requisiti necessari.

3.5. Le domande di iscrizione successive alla prima compilazione dell'elenco devono essere presentate alla competente struttura regionale. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento

della domanda, il dirigente competente adotta, sulla base dell'istruttoria condotta dalla struttura competente, l'atto di iscrizione ovvero di diniego. L'atto di diniego, adottato previo preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 *bis* della L. n. 241/1990, deve essere motivato.

4. Aggiornamento dell'elenco regionale

4.1. A pena di cancellazione dall'elenco, le associazioni e federazioni iscritte devono comunicare alla struttura regionale competente le sopravvenute modifiche degli atti associativi di cui al punto 2.1, lettera b), le variazioni nella titolarità delle cariche associative e le modifiche dei recapiti dichiarati nella domanda di iscrizione.

4.2. Al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione all'elenco, il dirigente competente può richiedere alle associazioni e federazioni iscritte di produrre idonea documentazione attestante le eventuali modifiche sopravvenute nell'associazione o nella federazione. Qualora non sia intervenuta alcuna modifica, è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 de D.P.R. n. 445/2000, a firma del presidente o legale rappresentante dell'associazione o della federazione.

4.3. In ogni caso, le associazioni e le federazioni iscritte sono tenute a presentare ogni due anni il programma biennale di attività.

5. Cancellazione dall'elenco regionale

5.1. Costituiscono cause di cancellazione dall'elenco regionale:

- a) la presentazione di apposita istanza sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante dell'associazione o della federazione interessata;
- b) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

5.2. Nel caso di cui al punto 5.1, lettera a), la cancellazione dall'elenco è automatica e decorre dalla data di ricevimento dell'istanza.

5.3. Fuori dal caso di cui al punto 5.1, lettera a), il procedimento di cancellazione è attivato d'ufficio da parte del dirigente competente. Il dirigente procede a comunicare l'avvio del procedimento di cancellazione all'associazione o alla federazione interessata che, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare richiesta di mantenimento dell'iscrizione corredata da memorie o documenti giustificativi. Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento il dirigente competente, sulla base

dell'istruttoria condotta dalla struttura regionale, adotta motivato provvedimento di cancellazione ovvero di conferma dell'iscrizione.

6. Pubblicità

6.1. L'elenco, contenente i dati delle associazioni e delle federazioni iscritte (completi di indirizzo della sede, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ed eventuale sito *web*), come risultanti dalla domanda di iscrizione, sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.

Modulo per l'iscrizione all'elenco regionale delle associazioni e delle federazioni fra associazioni di emiliano - romagnoli all'estero, aventi sede nei paesi ospitanti

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna
Area a supporto della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo
Viale Aldo Moro 50
40127 BOLOGNA (Italia)

Oggetto: L.R. 5/2015, art. 14, comma 2 – Elenco regionale delle associazioni e delle federazioni fra associazioni di emiliano-romagnoli all'estero – Modulo di iscrizione.

Io sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____, in qualità di
Presidente/legale rappresentante dell'Associazione/della Federazione

_____ con sede a _____ in nome e per conto della
medesima

chiedo

l'iscrizione all'elenco regionale delle associazioni e delle federazioni fra associazioni di emiliano -romagnoli all'estero di cui all'articolo 14, comma 2, della LR 5/2015.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

dichiaro

- che i dati dell'Associazione/della Federazione sono i seguenti:
denominazione dell'Associazione/della Federazione (corrispondente a quella indicata nell'atto costitutivo e/o nello statuto)

_____ data e luogo di costituzione

_____ sede

nazione _____

città _____

indirizzo _____

tel. _____ mobile _____ fax _____

indirizzo mail dell'Associazione/della Federazione

indirizzo sito internet

www. _____

- *(solo per le federazioni)* che la Federazione è composta dalle seguenti Associazioni:

- che lo statuto e l'atto costitutivo *(o la documentazione equipollente, indicandone la denominazione formale)* presentati sono quelli vigenti;
- che l'Associazione/la Federazione
 - è registrata presso le autorità locali *(nel caso sia registrata, indicare gli estremi di registrazione)*;
 - non è registrata presso le autorità locali;
- che l'Associazione/la Federazione è composta da _____ *(indicare il numero degli associati)* associati, di cui _____ *(indicare il numero degli associati di origine emiliano – romagnola)* di origine emiliano – romagnola.

Si allegano alla presente domanda:

1. copia di documento d'identità, in corso di validità, del Presidente/legale rappresentante;
2. copia dello statuto e dell'atto costitutivo vigenti *(o altri documenti equipollenti, indicandone la denominazione formale)* redatti/tradotti in italiano;

3. programma biennale delle attività di cui all'articolo 14, comma 2, della L.R. n. 5/2015, redatto/tradotto in italiano.

Data _____

Il Presidente/legale rappresentante

Informativa per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della nomina con componente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo ai sensi della L.R. 5/2015.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle associazioni e federazioni di emiliano-romagnoli all'estero, istituito ai sensi della Legge regionale 27 maggio 2015, n.5 "Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della Legge Regionale 24 aprile 2006, n.3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)" e dell'aggiornamento di tali dati.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio Diritti dei Cittadini e del Servizio Funzionamento e Gestione individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi

dell'art. 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia -Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 50, cap 40127.

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento dei dati di I° livello, il Dr. Leonardo Draghetti, Direttore Generale dell'Assemblea Legislativa, e quale Responsabile del trattamento dei dati di II° Livello, la dr.ssa Patrizia Comi, Responsabile del Servizio Diritti dei Cittadini. La dr.ssa Patrizia Comi è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, presso il Servizio Diritti dei Cittadini, Area Supporto alla Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo.

Mail: consulta@regione.emilia-romagna.it

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.